REGOLAMENTO (CEE) N. 1965/73 DEL CONSIGLIO

del 17 luglio 1973

che determina l'aiuto alla produzione di frumento duro per la campagna 1973/1974

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1] modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1346/73 [2], in particolare l'articolo 10,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento n. 120/67/CEE, l'importo dell'aiuto per il frumento duro è pari alla differenza esistente all'inizio della campagna tra il prezzo minimo garantito e il prezzo d'intervento valido per il centro di commercializzazione della zona più eccedentaria ; che per la campagna 1973/1974 il prezzo minimo garantito per il frumento duro nonché il prezzo d'intervento valido per il centro di commercializzazione della zona più eccedentaria sono stati fissati, rispettivamente, dal regolamento (CEE) n. 1347/73 del Consiglio, del 15 maggio 1973, che fissa i prezzi applicabili nel settore dei cereali per la campagna 1973/1974 [3], e dal regolamento (CEE) n. 1927/73 del Consiglio, del 16 luglio 1973, che fissa, per la campagna 1973/1974, i principali centri di commercializzazione dei cereali e i relativi prezzi d'intervento derivati, nonché il prezzo d'intervento unico per il granturco, per il frumento duro e per la segala [4],

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Durante la campagna di commercializzazione 1973/1974, l'importo dell'aiuto per il frumento duro previsto all'articolo 10 del regolamento n. 120/67/CEE è fissato a 37,23 unità di conto per tonnellata.

Articolo 2

Gli articoli da 2 a 5 del regolamento n. 135/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'aiuto per il frumento duro [5], sono applicabili anche durante la campagna 1973/1974.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 luglio 1973.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ib FREDERIKSEN

---

[1] GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.
[2] GU n. L 141 del 28. 5. 1973, pag. 8.
[3] GU n. L 141 del 28. 5. 1973, pag. 9.
[4] GU n. L 199 del 19. 7. 1973, pag. 4.
[5] GU n. 122 del 22. 6. 1967, pag. 2393/67.